

# ***Proroga dei congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti anche per il 2017***

L' **INPS**, con il **messaggio n. 828 del 24 Febbraio 2017**, ha informato che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

.....

## **Congedo obbligatorio**

Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è pari a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 Dicembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 Febbraio 2013).

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda (precisate nella circolare n. 40 del 14 Marzo 2013):

- sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS,
- mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

## **Congedo facoltativo**

Il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'Istituto.

A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all'Istituto.

.....

Qui di seguito riteniamo utile fornirVi un breve quadro riepilogativo sui congedi per paternità alla luce della normativa attualmente vigente.

Il congedo di maternità o di paternità è un'indennità riconosciuta alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri al fine di garantire, al bambino, il diritto ad un'adeguata assistenza.

Le mamme e i padri lavoratori hanno entrambi il diritto ad assentarsi con modalità e tempistiche differenti:

- per la madre è previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro a partire dai due mesi precedenti la presunta data del parto e per i tre mesi successivi (o 1 mese prima e quattro mesi dopo) per un totale di cinque mesi di congedo di maternità obbligatorio.
- per il padre, al momento, sono previsti due giorni di congedo di paternità obbligatorio.

Negli ultimi anni, però, il legislatore è più volte intervenuto.

Tra le novità indicate dalla Legge di Stabilità 2016 c'è l'introduzione in via sperimentale di un periodo di due giorni obbligatori e due giorni facoltativi per il padre lavoratore.

- ❖ Per il 2017, la Legge di bilancio ha confermato solo i due giorni obbligatori, mentre è scomparso il congedo facoltativo.

Per quanto riguarda la scelta del periodo di congedo obbligatorio, il padre potrà usufruirne entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.

Un'ulteriore novità sarà nel 2018 , quando il periodo di congedo obbligatorio retribuito passerà dagli attuali due a quattro giorni.

Inoltre, sarà di nuovo previsto il congedo facoltativo di un giorno, che potrà essere usufruito solo in alternativa alla madre in astensione obbligatoria. Ciò vuol dire che se il padre decide di usufruire del congedo facoltativo la madre dovrà anticipare il termine del congedo per un numero di giorni pari al numero di quelli fruiti dal padre.

Si precisa che, per quanto riguarda i giorni di congedo di paternità obbligatoria, potranno essere usufruiti anche in contemporanea al congedo di maternità obbligatoria.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per aventi parto, adozione e affidamenti dal 1° Gennaio 2013.

Quindi, al padre lavoratore che presenterà domanda di congedo di paternità è riconosciuto l'obbligo di astenersi dalla prestazione lavorativa per due (nel 2017) e quattro (nel 2018)

giorni, sui quali si avrà diritto non soltanto alla retribuzione piena ma anche alla contribuzione figurativa, ovvero ai contributi calcolati in misura piena, come previsto per una normale giornata di lavoro.

Nella generalità dei casi l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro e successivamente conguagliata.

Ci sono alcuni casi in cui è l'INPS a pagare direttamente il lavoratore, come previsto per l'indennità di maternità in generale. Nel caso invece in cui l'indennità per il congedo di paternità è anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata, la richiesta per il congedo da parte del dipendente deve essere presentata per iscritto direttamente al datore di lavoro e nella richiesta devono essere comunicate le date in cui il padre intende fruire dell'astensione dal lavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni. Se il lavoratore desidera utilizzare i giorni spettanti in occasione della nascita del figlio, comunicherà la data presunta del parto.

Nei casi in cui il pagamento dell'indennità di congedo spetti direttamente all'INPS, il lavoratore dovrà presentare richiesta per via telematica compilando il "modulo domanda congedo papà INPS".

Ricordiamo da ultimo brevemente che oltre al congedo di paternità e maternità, la legge prevede un ulteriore congedo chiamato "congedo parentale", la quale ha carattere facoltativo e prevede una durata massima di dieci mesi (aumentabile fino a undici) cumulabili tra madre e padre per un massimo di sei mesi a genitore. Questi sei mesi sono elevabili a sette nel caso in cui il padre lavoratore si astenga da lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi. Il congedo parentale è solo parzialmente retribuito fino ad un massimo di sei mesi (complessivi tra i due genitori) e, dal 2015, può essere usufruito anche in modalità oraria sino ai 12 anni di età del figlio.